

OGGETTO: Calendario per l'Anno Scolastico 2014-2015. (D.Lgs. 112/1998, art. 138; L.R. 11/2001, art. 138).

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Con la presente deliberazione viene stabilito, ai sensi del D.Lgs. 112/1998, art. 138 e della L.R. 11/2001, art. 138, il calendario dell'attività didattica delle Scuole dell'Infanzia e delle Scuole del I e del II ciclo d'istruzione, statali e paritarie, del Veneto e si definiscono, inoltre, i limiti e le condizioni di eventuali, motivati, adattamenti da parte di tali Scuole.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Nell'esercizio delle funzioni, di cui al D.Lgs. 112/1998, la Regione determina il calendario dell'attività didattica delle scuole dell'Infanzia e delle scuole del I e del II ciclo d'istruzione, statali e paritarie, del territorio di competenza.

Tale determinazione deve avvenire con ampio anticipo rispetto all'inizio dell'attività, non solo per consentire un'approfondita valutazione del calendario da parte degli organi della scuola - e quindi una meditata programmazione didattica e amministrativa - ma anche al fine di mettere le famiglie nella condizione di conoscere con adeguato anticipo i tempi di presenza a scuola e quindi di pianificare le proprie attività. Per le inevitabili ricadute economiche delle scelte, un'adeguata anticipazione permette inoltre agli enti che erogano i servizi un'organizzazione ottimale degli stessi nonché ai soggetti titolari di attività economiche, come quelli operanti in ambito turistico, di poter prendere consone decisioni.

L'articolazione del calendario e, quindi, l'individuazione in particolare dell'inizio e della fine dell'attività didattica e la determinazione delle sospensioni intermedie tengono conto della necessità di garantire la regolare attuazione dei Piani dell'Offerta Formativa (POF) e di concedere agli studenti, ove possibile, un intervallo dalla didattica al fine di alleggerire i carichi di apprendimento.

Per quanto l'individuazione del termine dell'attività didattica debba essere compatibile con la data d'inizio degli esami di Stato conclusivi del I ciclo e dei corsi di studio di istruzione di II grado consentendo un adeguato spazio temporale per gli scrutini, non è possibile ad oggi conoscere tale data che, in base alla serie storica, verrà ragionevolmente definita durante il periodo estivo per il tramite di ordinanza del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

Si è quindi ritenuto di individuare in mercoledì 10 giugno la data di conclusione dell'attività, da cui poi ricomporre meditatamente le rimanenti valutazioni in relazione al calendario solare e alla necessità di garantire un monte giornate superiore di alcune unità alle 200, stabilite come numero minimo dal D.Lgs. 297/1994, art. 74.

Circa l'inizio dell'attività, si è anche considerata la necessità di tempi adeguati per l'effettuazione delle verifiche finali dei debiti formativi e per l'attribuzione del personale docente identificandola, dunque, con lunedì 15 settembre 2014.

L'andare incontro alle esigenze della scuola, delle famiglie e degli enti erogatori di servizi nonché delle aziende che hanno delle inevitabili ricadute da tali scelte, come sopra richiamato, ha comportato la necessità di confermare i periodi tradizionali (natalizio, pasquale e di carnevale/Ceneri) per la durata consueta e di limitare per il possibile i rientri a scuola di una sola giornata tra sospensioni e festività ravvicinate, comunque nell'Anno Scolastico 2014-2015 ridotte di numero. Fa eccezione la giornata di lunedì 1° giugno che, per la vicinanza del termine dell'attività didattica del I e del II ciclo, viene confermata di attività.

L'articolazione del calendario tiene conto ovviamente delle festività obbligatorie che vengono a cadere tra settembre 2014 e giugno 2015. Quanto alla festività del Santo Patrono, ricorrenza particolarmente sentita nel nostro territorio in quanto carica di significati religiosi oltreché avvertita come fattore di aggregazione e di

identificazione della collettività, la presente deliberazione la conferma, comunque sotto condizione di quanto il Consiglio dei Ministri potrà deliberare circa la stessa, ai sensi della L. 14/09/2011, n. 148.

Si precisa che tale festività, normata dai contratti collettivi nazionali di lavoro corrisponde comunque alla giornata che viene stabilita, con propri atti, dal Comune competente. Quindi non è modificabile secondo interpretazioni localistiche, ma solo per accordi tra le parti e nei limiti e alle condizioni previste dai contratti, e ciò, nello specifico, potrebbe avvenire al fine di razionalizzare l'organizzazione scolastica e i servizi in caso di Istituti con plessi collocati in più Comuni.

Il calendario è considerato vincolante per tutte le scuole del Veneto, statali e paritarie e non si differenzia tra la scuola dell'Infanzia e la scuola del I e del II ciclo d'istruzione, se non per limitati modifiche d'inizio e di fine attività.

Conseguentemente a ciò, si è individuata l'articolazione sotto descritta del calendario con i periodi di sospensione dell'attività e le festività obbligatorie.

In merito alla presente proposta è stato sentito l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto che l'ha condivisa.

Pertanto il calendario risulta così articolato:

a. Scuole del I e del II ciclo d'istruzione

a.1 inizio attività didattica: 15 settembre 2014 (lunedì)

a.2 festività obbligatorie:

- tutte le domeniche
- il 1° novembre, festa di tutti i Santi
- l'8 dicembre, Immacolata Concezione
- il 25 dicembre, Natale
- il 26 dicembre, Santo Stefano
- il 1° gennaio, Capodanno
- il 6 gennaio, Epifania
- il lunedì dopo Pasqua
- il 25 aprile, anniversario della Liberazione
- il 1° maggio, festa del Lavoro
- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
- la festa del Santo Patrono

a.3 vacanze scolastiche:

- da mercoledì 24 dicembre 2014, compreso, a martedì 6 gennaio 2015 compreso (vacanze natalizie)
- da domenica 15 a mercoledì 18 febbraio 2015, compreso (carnevale e mercoledì delle Ceneri)
- da giovedì 2 a martedì 7 aprile 2015, compresi (vacanze pasquali)
- da venerdì 1° a domenica 3 Maggio 2015 (ponte del 1° Maggio)

a.4 fine attività didattica: 10 giugno 2015 (mercoledì)

b. Scuole dell'Infanzia

b.1 inizio attività didattica: 15 settembre 2014 (lunedì)

b.2 festività obbligatorie: secondo quanto sopra indicato

b.3 vacanze scolastiche: secondo quanto sopra indicato

b.4 fine attività didattica: 30 giugno 2015 (martedì)

- Adattamento di una giornata:

Per ragioni di opportunità, quali il miglioramento dell'organizzazione scolastica e l'ottimizzazione dei servizi, si ritiene di introdurre la possibilità che le scuole possano gestire in via ordinaria una giornata di

sospensione dell'attività trasferendola da quanto definito dal presente provvedimento ad altra data ritenuta più opportuna.

In tal caso basterà unicamente segnalare la scelta alla Giunta regionale, accompagnandola con le motivazioni e le dichiarazioni circa la regolare effettuazione del POF, l'accordo conseguito con gli Enti fornitori di servizi alla scuola, il coordinamento territoriale ricercato, e per il possibile raggiunto, in particolare con altre scuole.

A tali condizioni, la segnalazione sarà, dunque, unicamente posta agli atti costituendo un utile contributo per il monitoraggio delle scelte operate dalle scuole del Veneto.

- Adattamento di carnevale e mercoledì delle Ceneri:

Posto che un'eventuale modifica di una giornata ricade nelle condizioni del paragrafo precedente, una più ampia modifica, con il corredo di motivazioni e delle dichiarazioni sopra evidenziate, sarà oggetto di valutazione e di autorizzazione regionale.

In particolare ciò potrà avvenire qualora il carnevale si collochi, per specifiche tradizioni locali, in giornate diverse da quelle sopra richiamate, trovando quindi compensazione in altro periodo.

Una modifica potrà anche essere valutata qualora fosse supportata da stringenti e peculiari motivazioni, ponendo comportare anch'essa un'eventuale compensazione in altro periodo.

E' fatto salvo, beninteso, l'obbligo di non modificare l'inizio e la fine dell'attività didattica, considerati vincolanti.

- Scuole del I e II ciclo di istruzione - Giornate di attività didattica e adattamenti:

Per le scuole del I e del II ciclo d'istruzione la cui attività didattica è articolata su 6 giorni settimanali, il monte giornate, in ragione delle datazioni precedentemente indicate, è dunque pari a 205, oppure 204 nel caso la giornata del Santo Patrono cada in un periodo di attività didattica.

Considerato che le giornate di attività didattica dovranno essere, ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 297/1994 e s.m.i., comunque non inferiori a 200, va pertanto programmato un percorso di 205/204 giornate.

Le giornate eccedenti le 200 sono valutate come margine di sicurezza, necessario e in linea ordinaria sufficiente, nell'ipotesi che durante l'Anno Scolastico l'attività didattica debba essere sospesa per qualche circostanza, prestabilita o imprevedibile, come consultazioni elettorali o referendarie, eventi climatici di particolare entità e altri inconvenienti o necessità tali da non consentire l'utilizzo, ai fini didattici, dei locali della scuola. Tale esigenza si pone al fine di garantire comunque, al termine dell'anno, i giorni minimi di attività didattica di cui alle disposizioni nazionali.

E' evidente che dovrà comunque essere sempre ricercata una tempestiva intesa con gli Enti erogatori di servizi, al fine di rendere minimi gli oneri e i disagi a carico degli stessi Enti, delle famiglie, dei frequentanti e del personale della scuola.

Per le scuole che invece adottano l'articolazione su 5 giorni settimanali, l'ammontare delle giornate, considerate le date d'inizio e di fine e le sospensioni intermedie, è pertanto pari a 173 (oppure 172 qualora il Santo Patrono cada in giornata di attività).

Come noto, per tale organizzazione non è previsto dalle norme vigenti un monte giornate minimo da rispettare, quanto piuttosto un monte ore e, tuttavia, è facilmente calcolabile che 167 giorni, arrotondati, risultino il corrispettivo dei 200 di cui sopra. Ciò potrà rappresentare un elemento di indirizzo nel caso di straordinari eventi che determinassero, conseguentemente, richieste di adattamento del calendario.

La sospensione dell'attività didattica per straordinarie circostanze, qualora coinvolga più Istituzioni scolastiche di un territorio, andrà valutata, pur nel rispetto di eventuali singole esigenze, in un'ottica generale.

Per razionalizzare le risorse e limitare i disagi delle famiglie, le scuole devono dunque armonizzare le scelte, sotto il coordinamento delle Province oppure degli altri soggetti che, per aree più limitate, fossero ritenuti più opportuni. Gli stessi daranno tempestiva segnalazione alla Giunta regionale circa la sospensione dell'attività

didattica e delle, eventuali, conseguenti necessità di adattamento del calendario con il corredo delle dichiarazioni più volte richiamate.

Nel caso di specifiche situazioni non preventivamente determinabili, sarà ovviamente la singola Istituzione scolastica ad attivarsi.

Qualora si dovesse sospendere l'attività didattica e si ritenesse comunque necessario, per la regolare attuazione del POF, riportare le giornate di attività didattica a 205/204 recuperando quindi giornate ordinariamente deputate a vacanza, si dovrà inoltrare una comunicazione, circostanziata e preventiva rispetto alle scelte, al fine di una valutazione regionale.

Se, per il sommarsi di sfavorevoli concomitanze, il margine di 5/4 giorni risultasse insufficiente e fosse stata, d'altra parte, verificata l'assenza di causa di forza maggiore, si dovrà proporre alla Giunta regionale una modifica di uno o più periodi di vacanza e, in subordine, la modifica della data di fine dell'attività didattica.

- Scuole dell'infanzia - Giornate di attività didattica e adattamenti:

Per le scuole dell'Infanzia che svolgono l'attività su 5 giorni settimanali il monte giornate che viene calcolato tra il 15 settembre 2014 e il 30 giugno 2015, considerate le sospensioni intermedie, è di 187 (oppure 186 considerato il Santo Patrono). Tuttavia, poiché viene consentito, entro i limiti che sono a seguire precisati, di poter anticipare sia l'inizio sia il termine dell'attività, il monte giornate potrebbe di conseguenza oscillare fino ad un massimo di 197 (oppure 196).

Posto il regolare svolgimento dell'ordinaria attività curricolare e del monte ore, le scuole dell'Infanzia, per la loro specificità, potranno apportare, in via ordinaria, adattamenti al calendario entro i seguenti limiti:

- primo giorno di attività didattica: da lunedì 1° settembre 2014 a venerdì 12 settembre/sabato 13 settembre 2014, compresi;
- ultimo giorno di attività didattica: da venerdì 26 giugno/sabato 27 giugno 2015 a lunedì 29 giugno 2015, compresi;
- vacanze di Natale e di Pasqua e altre sospensioni dell'attività previste dal presente calendario scolastico: si estende la possibilità di una giornata di adattamento, che è accordata ordinariamente a tutte le scuole come sopra stabilito, consentendo modifiche di una giornata per singolo periodo di vacanza previsto dal presente provvedimento.

Ciò si consente a condizione che:

- sia stato valutato il rispetto della normativa vigente e la regolare attuazione del POF;
- sia stato ricercato il coordinamento territoriale;
- non vengano forniti servizi da parte di enti oppure, in caso di fornitura da parte degli stessi, si sia accertato l'assenso da parte degli stessi;
- l'adattamento sia conseguente alla tradizione didattica della scuola e in risposta alle necessità delle famiglie e del territorio;
- le giornate di sospensione dell'attività didattica e le giornate di svolgimento della stessa si compensino tra loro o, ancor meglio, si realizzi un più ampio percorso didattico.

Nell'ottica della maggior sinergia e relazione tra le scuole e per favorire le famiglie i cui componenti si trovano a frequentare diverse scuole oppure ad operarvi, si raccomanda alle scuole dell'Infanzia di uno specifico territorio ad assumere decisioni omogenee con il coordinamento del Comune di riferimento o di altri soggetti coinvolti.

In tale circostanza saranno dunque questi a segnalare alla Giunta regionale, preventivamente all'attuazione delle modifiche, gli eventuali adattamenti del calendario sopra richiamati.

In caso diverso, saranno invece le singole scuole dell'Infanzia a procedere con la segnalazione.

Si sottolinea che le note delle scuole dovranno essere corredate da sintetiche motivazioni e da adeguate dichiarazioni circa le condizioni sopra richiamate. Qualora venissero rispettate tali condizioni, la segnalazione verrà messa agli atti e potrà costituire elemento di monitoraggio delle scelte operate dal territorio.

Le scuole dell'Infanzia, d'altro canto, che, per una specifica tradizione didattica e per rispondere a imperative necessità delle famiglie o ad altra specifica necessità, ritengono di attuare un calendario diverso da quello

precedentemente individuato, anche considerando i margini di adattamento sopra richiamati (come un maggiore anticipo del termine dell'attività didattica oppure una diversa articolazione delle vacanze), dovranno comunicare tale scelta alla Giunta regionale, con adeguato anticipo e con il corredo di motivazioni e di dichiarazioni, anche circa le compensazioni di giornate, più dettagliatamente descritte rispetto agli adattamenti ordinari sopra richiamati. Ciò al fine di un'autorizzazione regionale. A tale scopo potrà essere chiesto un parere in merito al Comune di riferimento e all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

Di conseguenza a tutto quanto sopra evidenziato, in sede di programmazione annuale dell'attività didattica ogni Istituzione scolastica dell'Infanzia, del I e del II ciclo d'istruzione, statale e paritaria, dovrà dunque prevedere un'articolazione dell'attività didattica nei limiti indicati e nel rispetto del monte giornate indicato e/o monte ore.

Posto che il mancato, ingiustificato, raggiungimento dei 200 giorni minimi di attività didattica e/o del monte ore inficia l'Anno Scolastico, si evidenzia che la materia diviene di competenza regionale quando la scuola ritenga, a seguito di peculiari eventi, di modificare il calendario dell'attività didattica come stabilito dal presente provvedimento. Si sottolinea che le cause di forza maggiore vanno intese come il verificarsi di circostanze anomali, indipendenti dalla propria volontà e le cui conseguenze non possano essere evitate nonostante la miglior volontà e diligenza. Solo quando si verificassero eventi che avessero le caratteristiche appena indicate, si dovrebbe dunque evitare un recupero del numero dei giorni o del monte ore. In caso diverso si dovrà valutare, invece, una o più ipotesi di praticabile recupero in relazione alle giornate disponibili fino alla data finale dell'attività didattica stabilita dalla Giunta Regionale, secondo le modalità e procedure stabilite.

A prescindere dalla dimensione e dalle caratteristiche degli adattamenti, le Istituzioni scolastiche dovranno comunque motivarli adeguatamente e dichiarare, con dettagli che siano corrispondenti all'entità delle modifiche:

- la regolare attuazione del POF;
- il coordinamento ricercato col territorio e specificatamente con altre scuole;
- l'assenso all'erogazione dei servizi da parte degli enti di competenza, specificatamente Provincia e Comune.

Gli organi collegiali della scuola potranno considerare, nelle date che fossero oggetto di modifica, una soluzione diversa dall'erogazione dei servizi da parte degli enti preposti. Nel caso eccezionale che si valutasse che questi fossero a carico delle famiglie, si dovrà dare particolare peso in sede decisionale alla valutazione della rappresentanza dei genitori e dare tempestivo avviso di tale intenzione gli enti.

Si ritiene opportuno che le Istituzioni scolastiche evidenzino nelle comunicazioni agli enti erogatori di servizi e alle famiglie che il calendario dell'attività didattica potrà subire variazioni a seguito di quanto lo Stato vorrà disporre entro il 30 novembre 2014 circa le festività e le celebrazioni di cui alla citata L.148/2011, a cui potranno conseguire disposizioni regionali.

Per quanto fino ad ora evidenziato, si ritiene di dar mandato dell'attuazione della presente deliberazione, in relazione alla materia trattata, al Direttore della Sezione Istruzione, anche in ordine alle eventuali variazioni dell'attività didattica conseguenti alle disposizioni statali appena richiamate, procedendo con propri atti anche a seguito di parere nel caso richiesto all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto o ad altri soggetti previsti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- VISTO il D.Lgs. 112/1998, art. 138;
- VISTA la L.R. 11/2001 e, in particolare, l'art. 138;
- VISTO il D.Lgs. 297/1994 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 74;

- VISTO il D.P.R. 275/1999, in particolare l'art. 5;
- VISTA la Legge Costituzionale 3/2001, art.3;
- VISTO il D.Lgs. 59/2004 e in particolare gli artt. 7 e 10;
- VISTA la L. 14/09/2011, n. 148;
- VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

DELIBERA

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di determinare il seguente calendario per l'Anno Scolastico 2014-2015 articolato in scuole del I e del II ciclo d'istruzione e in scuole dell'Infanzia, vincolante per tutte le scuole statali e paritarie del Veneto:
 - a. Scuole del I e del II ciclo d'istruzione
 - a.1 inizio attività didattica: 15 settembre 2014 (lunedì)
 - a.2 festività obbligatorie:
 - tutte le domeniche
 - il 1° novembre, festa di tutti i Santi
 - l'8 dicembre, Immacolata Concezione
 - il 25 dicembre, Natale
 - il 26 dicembre, Santo Stefano
 - il 1° gennaio, Capodanno
 - il 6 gennaio, Epifania
 - il lunedì dopo Pasqua
 - il 25 aprile, anniversario della Liberazione
 - il 1° maggio, festa del Lavoro
 - il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
 - la festa del Santo Patrono
 - a.3 vacanze scolastiche:
 - da mercoledì 24 dicembre 2014, compreso, a martedì 6 gennaio 2015 compreso (vacanze natalizie)
 - da domenica 15 a mercoledì 18 febbraio 2015, compreso (carnevale e mercoledì delle Ceneri)
 - da giovedì 2 a martedì 7 aprile 2015, compresi (vacanze pasquali)
 - da venerdì 1° a domenica 3 Maggio 2015 (ponte del I° Maggio)
 - a.4 fine attività didattica: 10 giugno 2015 (mercoledì)
 - b. Scuole dell'infanzia
 - b.1 inizio attività didattica: 15 settembre 2014 (lunedì)
 - b.2 festività obbligatorie: secondo quanto sopra indicato al punto a.2
 - b.3 vacanze scolastiche: secondo quanto sopra indicato al punto a.3

b.4 fine attività didattica: 30 giugno 2015 (martedì)

3. di stabilire che l'attività didattica delle scuole del I e del II ciclo d'istruzione e delle scuole dell'Infanzia, statali e paritarie, avverrà nei termini e con le modalità che sono stati descritti in premessa e che ogni adattamento dovrà seguire l'iter procedimentale indicato nella stessa;
4. di incaricare il Direttore della Sezione Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
5. di dar atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di provvedere a dare conoscenza del presente provvedimento a tutti gli interessati per il tramite del sito regionale, all'indirizzo www.regione.veneto.it/web/istruzione;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia